

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2317

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SERENA

Disciplina dell’uso di autovetture e telefoni da parte
delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici
e privati sovvenzionati

Presentata l’8 febbraio 2002

COLLEGHI DEPUTATI! — Evidenti esigenze economiche impongono l’adozione di provvedimenti che riducano le spese dello Stato nei limiti strettamente necessari. Ciò è opportuno sia perché il contenimento delle spese contribui-

sce ad alleggerire gli oneri gravanti sulle casse dello Stato, sia perché una seria ed equilibrata normativa avrà certamente un riflesso di immagine in campo europeo di cui certamente abbiamo bisogno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Hanno diritto all'uso personale ed istituzionale di autovetture dello Stato con autista esclusivamente il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 2.

1. L'uso delle autovetture di proprietà dello Stato, degli enti pubblici anche territoriali, delle aziende sottoposte al controllo dello Stato o degli enti pubblici e dei soggetti privati che, a qualunque titolo, percepiscono sovvenzioni pubbliche è consentito esclusivamente per i fini connessi all'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Il comma 1 si applica anche all'utilizzo dei telefoni le cui utenze siano a carico dello Stato, degli enti o dei soggetti di cui al medesimo comma.

ART. 3.

1. L'uso delle autovetture per condurre persone da e per le proprie abitazioni non è da considerare connesso all'esercizio delle funzioni dello Stato o degli enti di cui all'articolo 2.

ART. 4.

1. Coloro che fanno uso dell'autovettura per motivi di sicurezza dovranno rimborsare ai soggetti pubblici erogatori del servizio le spese sostenute nei limiti del reale arricchimento.

ART. 5.

1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 che violano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 decadono da ogni sovvenzione statale che, se già erogata, dovrà essere immediatamente restituita allo Stato.

2. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 compiuta dai dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo costituisce, altresì, giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.

ART. 6.

1. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 compiuta dai dipendenti di enti pubblici costituisce causa di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 7.

1. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 compiuta da soggetti eletti o nominati a cariche pubbliche costituisce causa di decadenza dalle stesse.

€ 0,26



14PDL0026540